

Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Associazione Professionale



Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. FI00113FL

Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261

Borgo San Lorenzo, lì 24/03/2015

Alla clientela in indirizzo

Oggetto: Legge di Stabilità – TFR in busta paga.

Con la presente lo Studio illustra la novità introdotta dalla Legge di Stabilità concernente la monetizzazione mensile del trattamento di fine rapporto maturando.

Infatti la nuova normativa permette a ciascun lavoratore di esercitare la suddetta opzione mediante la compilazione del modello ministeriale allegato. Tale scelta sarà irrevocabile (salvo cessazione del rapporto di lavoro) e permarrà fino al 30/06/2018, decorso il quale la norma cesserà di avere effetto (salvo proroghe e/o modifiche future). Il datore di lavoro, accertati i requisiti di seguito illustrati, renderà operativa tale scelta a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta da parte del lavoratore interessato (per le aziende con meno di 50 addetti che abbiamo fatto richiesta di accesso ai finanziamenti assistiti dall'apposito fondo di garanzia istituito presso l'Inps la scelta sarà operativa a partire dal terzo mese successivo alla richiesta).

Soggetti interessati.

La monetizzazione del TFR riguarderà i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno 6 mesi di anzianità, con esclusione dei lavoratori domestici, del settore agricolo, dei dipendenti nel pubblico impiego, dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o dichiarate in crisi di cui all'art.4 Legge n.297/1982. I lavoratori che hanno eventualmente disposto il proprio TFR a garanzia di contratti di finanziamento non potranno richiedere la monetizzazione mensile del proprio TFR maturando. Tale scelta potrà essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima nonché della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Tassazione e contribuzione.

Il TFR che entrerà in busta paga perderà la sua ontologica funzione previdenziale, diventando pertanto parte integrativa della retribuzione al netto dell'ordinario contributo dello 0,50% di cui all'articolo 3, ultimo comma, della Legge n.297/1982. La Legge di Stabilità 2015, tuttavia, al fine di evitare le conseguenti implicazioni tributarie e contributive che avrebbero fatto seguito alla diversa qualificazione delle somme, ha espressamente sancito che sulle stesse è applicata l'Irpef a tassazione ordinaria e non sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori. Ne deriva che tali somme concorreranno alla formazione del reddito complessivo rientrando pertanto nel calcolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle addizionali Irpef; viceversa queste non saranno considerate ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'art.13, comma 1bis, del TUIR (bonus 80 euro)





Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati

Associazione Professionale



Carlo Alberto Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 589 Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini Albo C.d.L. di Firenze n. 1066 Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo Albo C.d.L. di Firenze n. 1059 Delega n. FI00132FL

Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione Rag. Alessandro Pini Albo C.d.L. di Firenze n. 1261

Misure compensative.

La norma prevede a favore dei datori di lavoro a titolo di compensazione per il gravoso sforzo finanziario che potrebbero essere chiamate a sostenere, due distinte misure di sostegno, a seconda che il datore di lavoro abbia, o meno, una forza occupazionale superiore a 49 dipendenti. La forza occupazionale di riferimento è quella utile ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS di cui all'art.1 comma 755 della Legge 296/2006.

Per i datori di lavoro fino a 49 dipendenti sono previsti due pacchetti, alternativi tra loro, di misure cd. Compensative:

- 1. Nella possibilità di dedurre un importo pari al 4% (6% per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti) dell'ammontare del TFR annualmente liquidato in busta paga; nell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia TFR previsto dall'art.2 della Legge n.297/1982, nella stessa percentuale di TFR liquidato in busta paga; nella concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali in proporzione al TFR liquidato in busta paga (comma 3, art.10, D.Lgs n.252/2005 – la percentuale di esonero applicabile per l'anno 2015 è pari allo 0,28%);
- 2. Nella possibilità di accedere ad un finanziamento gestito da banche convenzionate a tal fine con l'Inps, per il quale non può essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all'articolo 2120 del c.c. tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall'INPS. Qualora il datore di lavoro intenda intraprendere tale scelta, oltre ad essere tenuto a contribuire al fondo Inps (appositamente istituito) nella misura dello 0,20%, dovrà richiedere apposita certificazione all'Istituto; tale certificazione, una volta rilasciata, può essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermediario aderente. La misura del finanziamento non può eccedere l'importo della "nuova" quota integrativa della retribuzione certificato dall'Inps mensilmente;

Per i datori di lavoro con oltre 49 dipendenti è possibile intraprendere unicamente la misura compensativa di cui al suddetto punto 1.

Alleghiamo modulo di richiesta da far compilare a ciascun dipendente interessato ad optare per la monetizzazione del proprio TFR.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo con l'occasione distinti saluti

STUDIO PINI & ASSOCIATI



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI) Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957 E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezzapostale.it

Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481 Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale

Allegato A

MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sott Nato/a CF		a			il
		(CHIEDE		
ad una f istanza. A - d - c - d F S (a v d c - p n	forma pensionistica de tal fine: ichiara di non avi hiede il pagamenti ichiara di essere a finanziamento di tabilità 2015), veda compilare solo ersamento del constituito ai sensi di rende atto che la naturanda del T	er vincolato o cedute de della quota integra conoscenza che il peui all'art. 1, commerà effettuato a parte o se il datore di lavo intributo che alimento dei trattamenti di fidell'articolo 1, comme informazione relati FR, raccolta attra PS per gli adempini	a partire dal o il TFR a g ativa unitam pagamento, i a 30, della l ire dal terzo pro ha meno nta il fondo fine rapporte ma 755, dell' iva alla rich verso la co	i inclusa la quota eventualni mese successivo alla data di caranzia di contratti di presti ente alla retribuzione mensi nel caso in cui il datore di la egge 23 dicembre 2014, n. mese successivo a quello odi cinquanta dipendenti e il per l'erogazione ai lavorato di cui all'articolo 2120 dei a legge 27 dicembre 2006, in iesta di pagamento mensi ampilazione del presente petenza di cui all'art.1, com	della presente to; ile; avoro acceda al 190 (Legge di di competenza; non è tenuto al tori dipendenti el codice civile n. 296) le della quota modulo, sarà
Data				Firma	

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.